



Sent. n. 213/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 72654 R.G. promosso da (omissis(omissis))
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Miranda
(MRNNMR76S44B963E), elettivamente domiciliato a Caserta alla via
S. Chiara 13/A (annamaria.miranda@avvocatismcv.it),

nei confronti

del Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Direzione
Generale della Previdenza Militare e della Leva, Secondo Reparto –
Servizio Contenzioso;

del Ministero dell'Economia e delle Finanze, contumace.

Visti gli atti del giudizio e udito nell'udienza del 23.2.2024, con
verbalizzante la dr.ssa Piera Pagnano, l'avv. Anna Maria Miranda.

Fatto e Diritto

1. Pregiudizialmente, in rito, va dichiarata la contumacia del

Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 93 del codice della giustizia contabile (d.lgs. 26.8.2016 n. 174).

2. Nel merito il ricorrente (omissis) (omissis), Caporale Maggiore Capo Scelto dell'Esercito, con l'istanza dell'11.4.2017, diretta al Ministero della Difesa, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e il beneficio dell'equo indennizzo per l'infermità *“Notevole quota di versamento intrarticolare che si porta ad occupare lo sfondato retroquadrocapitale. Stria di lesione a livello del corpo e del corno anteriore del menisco esterno. Interruzione parziale del tratto medio del legamento collaterale esterno”*.

Con il verbale n. A21714690 del 4.7.2018, la Seconda Commissione medica ospedaliera di Roma del Ministero della difesa ha accertato la sussistenza della *“Astrosinovite cronica lesione del corpo e corno anteriore menisco esterno ginocchio sinistro”* e in seguito nell'adunanza n. 1938 dell'8.7.2019, con il parere n. 407812019 del 10.6.2019, il Comitato di verifica per le cause di servizio - Ministero dell'Economia e delle Finanze – ha considerato la predetta infermità non riferibile al servizio prestato.

Cosicchè, in base alle determinazioni dei suddetti Organi, il Ministero della Difesa con il Decreto n. 2178/N del 7.8.2019 ha respinto la domanda del (omissis)considerando l'infermità non dipendente da causa di servizio.

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto che venga accertato

che l'infermità *“Astrosinovite cronica lesione del corpo e corno anteriore menisco esterno ginocchio sinistro”* sia dipendente da causa di servizio ai fini del riconoscimento in futuro del relativo trattamento pensionistico di privilegio, in considerazione della prospettata erronea decisione del Ministero e del Comitato che hanno considerato la patologia di natura degenerativa e legata all'età del soggetto.

3. A seguito dell'udienza del 18.11.2022, questo Giudice con la sentenza parziale n. 2 del 2.1.2023, a cui si rinvia ai sensi dell'art. 17 delle norme di attuazione del c.g.c., ha respinto le eccezioni del Ministero della Difesa di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, di carenza di interesse ad agire del ricorrente, di inammissibilità del ricorso per l'assenza della specifica domanda e di carenza di legittimazione passiva.

Inoltre, con l'ordinanza n. 2 del 5.1.2023 questo Giudice, ravvisando la necessità di un approfondimento istruttorio per l'accertamento del requisito sanitario, ha dato incarico all'Unità operativa medicina legale Asl Napoli 1 Centro di fornire motivato parere sui seguenti quesiti: *se possa ritenersi che l'infermità “Astrosinovite cronica lesione del corpo e corno anteriore menisco esterno ginocchio sinistro” sia dipendente da causa di servizio; quale sia, in caso positivo, la relativa data di decorrenza”*.

4. In seguito, atteso che all'udienza del 18.9.2023 il parere non è stato depositato, questo Giudice con l'ordinanza del 25.9.2023 n. 183

ha ordinato all'Asl di esprimere il parere medico legale entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.

5. In data 16.2.2024 l'Asl Napoli 1 centro ha espresso il seguente parere: *“ritiene che l'infermità Astrosinovite cronica lesione del corpo e del corno anteriore menisco esterno ginocchio sinistro sia si dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla tabella B con decorrenza dal 13.1.2017”*.

6. Alla pubblica udienza del 23.2.2024 la difesa di parte ricorrente ha contestato l'ascrivibilità della dipendenza alla Tabella B, ritenendo la stessa ascrivibile alla Tabella A.

Il giudizio è così passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.

7. Tanto premesso, ai fini dell'accertamento del requisito sanitario, l'Asl Na 1 centro ha svolto le operazioni peritali, comunicate in data 16.2.2024, attraverso la visita diretta del ricorrente in data 3.10.2023 e l'esame della documentazione medica agli atti, rappresentando che il consulente di parte dott. (omissis) ha chiesto “il riconoscimento della causa di servizio e l'iscrizione alla Tab. A VIII categoria”.

In risposta ai quesiti posti in ordinanza, l'Asl ha espresso il seguente parere: *“ritiene che l'infermità Astrosinovite cronica lesione del corpo e del corno anteriore menisco esterno ginocchio sinistro sia si dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla tabella B con decorrenza dal 13.1.2017”*.

Si evidenzia che l'Asl ha preso in considerazione il verbale della Commissione medica Ospedaliera, la documentazione prodotta dal ricorrente e il foglio matricolare, e per tali ragioni il suddetto parere appare fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su un supporto medico-scientifico adeguatamente motivato, nonché coerente con le premesse in fatto nel medesimo menzionate; e pertanto questo Giudice ritiene che sussistono i presupposti per il riconoscimento della dipendenza da ragioni di servizio della lamentata infermità, con attribuzione a (omissis) (omissis) di indennità una tantum pari a tre annualità di ottava categoria della Tab A di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30.12.1981 n. 834.

8. In considerazione del parziale accoglimento del ricorso, si dispone la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale della Regione Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie in parte il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso a Napoli nella Camera di Consiglio del 23.2.2024.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 15.04.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)